

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3952

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIRACÌ, FUCCI**

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di funzioni del personale sanitario accreditato contrattualizzato nell'ambito dell'assistenza territoriale

*Presentata il 29 giugno 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è intervenuto sul riordino dell'assistenza sanitaria territoriale modificando il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992. Tale modifica ha prodotto evidenti incongruenze all'interno dell'ordinamento giuridico che, a tutt'oggi, presenta elementi di non uniformità tra le diverse disposizioni. La presente proposta di legge si pone l'obbiettivo di sanare tali carenze.

Il citato articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2012, esclude dall'assistenza sanitaria territoriale i medici accreditati esterni in quanto dispone che « Le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi ter-

ritoriali di assistenza primaria » e che « erogano l'assistenza primaria attraverso il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale ». Con l'espressione « personale convenzionato » si intendono esclusivamente i medici specialisti che abbiano sottoscritto l'accordo collettivo nazionale di lavoro, anche detti summaisti. Restano pertanto fuori dal Servizio sanitario nazionale gli specialisti accreditati esterni contrattualizzati ai sensi degli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 502 del 1992. La normativa è in evidente contraddizione con l'articolo 8-*bis* dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992 che, invece, include i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-*quater* fra il personale di cui le regioni possono avvalersi per assicurare i livelli essenziali di assistenza

(LEA) « Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-*quater*, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* » (articolo 8-*bis*, comma 1): esattamente il contrario di quanto asserito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2012. Non si comprende, pertanto, se gli specialisti accreditati esterni rientrino nell'assistenza

territoriale. A questo si aggiunga che il Patto per la salute per gli anni 2014-2016 all'articolo 5, stabilisce che « Le UCCP possono avvalersi, qualora previsto dalla programmazione regionale, di professionisti accreditati ai sensi della normativa vigente, nei limiti dei contratti stipulati dalla Regione e dalle Asl ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalle disposizioni vigenti », segnando un evidente contrasto con l'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2012 che non ne prevede il coinvolgimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « personale convenzionato » sono inserite le seguenti: « e accreditato contrattualizzato, ai sensi degli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nei limiti delle risorse assegnate a livello nazionale e regionale »;

*b)* al comma 3, primo periodo, le parole: « e dagli specialisti ambulatoriali » sono sostituite dalle seguenti: « , dagli specialisti ambulatoriali e dagli specialisti accreditati contrattualizzati, ai sensi degli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nei limiti delle risorse assegnate a livello nazionale e regionale ».

